

**Aumento dei
controlli e delle
sanzioni per
violazioni delle
norme preventive di
cui al D.Lgs. 81/08**

Informativa per le Aziende:

**Decreto Legge
21 Ottobre 2021 n. 146
Modifiche Rilevanti al D.Lgs. 81/08**

Di particolare rilevanza la previsione dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, senza «recidiva», in caso venga riscontrata grave violazione di norme prevenzionistiche di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/08.

**LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PUÒ ESSERE REVOCATA MEDIANTE IL PAGAMENTO
IMMEDIATO DI UNA «SOMMA AGGIUNTIVA»**

Per maggiori informazioni contattaci@studiorivelli.it

Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli



Il Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2021, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021](#)).

Tra le misure adottate, quelle per la sicurezza sul lavoro, riguardano **le imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero**.

E' stato inoltre modificato profondamente l'impianto del sistema di vigilanza previsto dal Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

La provvedimenti, ritenuti «urgenti», sono stati emanati a causa della recrudescenza del fenomeno infortunistico al quale ***i media*** stanno dando ampia diffusione da alcuni mesi.

Tuttavia - dati INAIL alla mano - non si può non tener conto del rallentamento delle attività produttive - causa pandemia - nel 2020 che rende difficoltoso un confronto con i dati del 2021.

In ogni caso i dati dicono che annualmente si verificano sempre circa 1.000 morti sul lavoro e che, all'aumento delle sanzioni e dell'attività ispettiva, non ha mai corrisposto una diminuzione di questo drammatico numero (...).

Le misure per mitigare il fenomeno infortunistico sono state pianificate da anni dal T.U. ma non hanno ancora trovato applicazione e, le novità ora introdotte, appaiono a noi operatori del settore un «rimedio» non ponderato e di scarsa efficacia se non seguirà alcuno sviluppo pratico.

Il nostro staff è sempre a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Contattaci@studiorivelli.it



Dott. Claudio Rivelli

LA MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' IMPRENDITORIALE



Il D.L. 21 Ottobre 2021 n. 146 ha ristretto il campo di applicazione del già previsto provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale: Il provvedimento della sospensione potrà essere adottato se si riscontra il **10%** (prima era il 20%) **del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro** o la **grave violazione di norme di prevenzione** di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/08.

La modifica più rilevante della norma riguarda il fatto che, **per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non è più necessario che la violazione sia «reiterata»**: è sufficiente l'accertamento di una delle violazioni di cui all'allegato I per adottare il provvedimento (ha chiarito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Per tutto il periodo di sospensione, l'impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione.

Per poter riprendere l'attività produttiva sarà necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento della somma aggiuntiva a seconda delle fattispecie di violazione (**vedi pag. 4**).

L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

LE SANZIONI AGGIUNTIVE PER LE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL D.LGS. 81/08

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di Sospensione

	Fattispecie di violazione - Allegato I D.Lgs. 81/08	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

Il Datore di Lavoro può ottenere la revoca della sospensione mediante il pagamento immediato del 20% della «somma aggiuntiva» associata a ciascuna violazione contestata

I PROVVEDIMENTI PREVISTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'art. 14 Comma 15 del D.Lgs. 81/08 prevede i seguenti provvedimenti per il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione:

- Arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

Le competenze di coordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sono estese negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. L'organico INL aumenterà di 1.024 unità e saranno stanziati oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Il personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022